

Ammortizzatori sociali e ricongiunzione contributiva per liberi professionisti: l'Inps registra l'inflazione

Con la [circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 \(link\)](#), l'Inps ha definito gli **importi massimi in vigore dal 1° gennaio** per i principali strumenti di sostegno al reddito, adeguandoli alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'intervento non introduce nuove prestazioni, ma aggiorna i **massimali economici** di cassa integrazione, indennità di disoccupazione e altri strumenti di tutela, con effetti concreti sugli importi percepiti da lavoratori e beneficiari.

Per i **trattamenti di integrazione salariale** (CIGO, CIGS, CISOA), così come per l'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, viene confermato il **massimale unico**, indipendente dalla retribuzione, che per il 2026 è fissato a **1.423,69 euro lordi mensili** (1.340,56 euro netti). Per il settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, il limite è incrementato del 20%.

Aggiornati anche i valori dei **Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo e della riscossione tributaria**, con nuovi tetti differenziati per fascia retributiva.

Per quanto riguarda le **indennità di disoccupazione**, la circolare stabilisce che:

- la **NASpI** e la **DIS-COLL** avranno nel 2026 una retribuzione di riferimento pari a **456,72 euro**, con un

importo massimo mensile di 1.584,70 euro;

- **l'indennità di disoccupazione agricola** resta ancorata ai massimali definiti per il 2025, in applicazione del principio di competenza.

Sono stati quindi ridefiniti gli importi per le prestazioni più recenti o specifiche. Nel dettaglio: **l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)** avrà un limite giornaliero di **57,32 euro**, mentre per **l'ISCRO** vengono fissati il reddito di riferimento e gli importi minimo e massimo mensile per il 2026 (tra i 255,53 euro e gli 817,69 euro), a tutela dei lavoratori autonomi.

Infine, **l'assegno per le attività socialmente utili** viene aggiornato a **707,19 euro mensili**.

Novità anche per i liberi professionisti

Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata la [**circolare n. 5/2026 \(link\)**](#), con la quale l'INPS ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di **ricongiunzione dei periodi assicurativi**.

La legge consente di versare l'importo dovuto anche a rate, applicando un interesse legato all'andamento dell'inflazione. Per le domande presentate quest'anno, il tasso di interesse utilizzato per il calcolo delle rate sarà pari all'**1,4% annuo**, corrispondente alla variazione media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 2025.

In base a questo nuovo tasso, l'Istituto ha quindi predisposto **nuove tabelle di calcolo**, che sostituiscono quelle utilizzate nel 2025. Tali tabelle permettono di:

- determinare l'importo della **rata mensile**, per piani di pagamento che possono arrivare fino a **120 mesi**;

- calcolare il debito residuo nel caso in cui il pagamento delle rate venga interrotto prima della conclusione del piano.

La [circolare](#) richiamata fornisce, infine, le istruzioni operative per l'utilizzo corretto delle tabelle aggiornate, che diventano il riferimento per tutti i piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026. (Così, comunicato stampa Inps del 28 gennaio 2026)

Liberi professionisti. L'Inps ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi

[Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – n. 5 del 28 gennaio 2026](#), con oggetto: RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI – [Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 2, comma 3](#): rateizzazione dell'onere di ricongiunzione con applicazione di interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) – **Domande presentate nel 2026: determinazione dei piani di ammortamento sulla base del tasso FOI accertato per il 2025 (+1,4%) e conseguente aggiornamento dei coefficienti di calcolo, in sostituzione delle tabelle allegate alla circolare INPS n. 24 del 28 gennaio 2025 – Nuove tabelle 2026: (i) Tabella I/2026 per l'ammontare della rata mensile costante posticipata (ammortamento al tasso annuo composto 1,4%) per piani da 2 a 120 mensilità; (ii) Tabella II/2026 dei coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione della rateazione prima dell'estinzione (tasso annuo 1,4%) – Istruzioni operative (Allegato 1): criteri di calcolo della rata (debito × coefficiente Tab. I/2026) e del debito residuo (rata × coefficiente Tab.**

II/2026 in funzione delle rate residue, determinate come differenza tra rate concesse e rate già corrisposte) – Ambito di applicazione: piani di rateizzazione relativi **alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026.**